

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Proposta di legge:

“Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.”

Reg. Gen. n. 386

Ad iniziativa dei Consiglieri:
Pietro Foglia
Giovanni Baldi

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

La presente proposta di legge sostituisce la legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998 e disciplina le funzioni, le attività ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale della Regione Campania.

Le funzioni dei Consorzi, oltre a fornire servizi alle imprese insediate nelle aree industriali, promuovono sulla base di linee dettate dal Piano di Azione per lo Sviluppo Regionale (PASER), la creazione e lo sviluppo di nuove opportunità di sviluppo economico.

L'impianto normativo è composto da 18 articoli.

L'art. 1 (disposizioni generali. Finalità) definisce le finalità della proposta di legge tese a favorire la promozione e la costituzione di Consorzi per gli scopi ivi indicati, consentendo la partecipazione anche alle associazioni di imprenditori interessati alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché agli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

L'art. 2 (natura giuridica) riafferma la natura dei consorzi per le aree di sviluppo industriale di enti pubblici economici, disciplinati dagli statuti consortili che sono approvati dal Consiglio Regionale, previa verifica da parte della Giunta Regionale in ordine alla conformità della presente legge.

L'art. 3 (organi amministrativi) individua gli organi dei Consorzi ASI e ne disciplina la nomina, le funzioni e la durata. Gli organi del consorzio sono il Consiglio Generale, il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Organismo indipendente di valutazione unico per tutti i Consorzi ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'art. 4 (funzioni dei consorzi) disciplina i compiti dei Consorzi ASI, in coerenza con le indicazioni del PASER per la promozione delle condizioni necessarie allo sviluppo delle attività

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese anche mediante la costituzione di società per gestione dei servizi consortili, salvo le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzature ambientali delle aree in essi comprese, l'espropriazione dei suoli ed eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese.

L'art. 5 (gestione economica. Piani economici e finanziari) disciplina la gestione economica e finanziaria dei Consorzi ASI indicando i mezzi finanziari e le modalità di predisposizione del previsto piano economico e finanziario contenenti i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio di riferimento.

L'art. 6 (competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e vigilanza. Consulta regionale) prevede i compiti della Regione in merito ai consorzi ASI, il controllo, la vigilanza ed il coordinamento dei Consorzi da parte della Giunta. La Consulta regionale ASI ha sede presso l'assessorato di riferimento ed è composta con le modalità previste al comma 2.

L'art. 7 (competenze del Presidente della Giunta Regionale) attribuisce al Presidente della Giunta Regionale la nomina, previo delibera della Giunta, di un Commissario ad Acta, anche su richiesta motivata dal Presidente del Consorzio ASI, per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata.

L'art. 8 (piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali) disciplina i Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, definendo le modalità di presentazione, l'approvazione, la durata ed i contenuti.

I piani di assetto delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, nonché ai piani di cui all'art. I/bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Per gli agglomerati esistenti, i Consorzi ASI possono procedere all'adozione di piani anche in riferimento ai singoli agglomerati.

I Comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici di Piani di Insediamenti Produttivi possono trasferire la gestione di tali aree ai Consorzi ASI, mediante la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, 241.

L'art. 9 (qualificazione delle aree industriali)

L'art. 10 (riacquisto aree assegnate)

L'art. 11(riacquisizioni)

L'art. 12 (adeguamento degli strumenti urbanisti alle previsioni del piano consortile) disciplinano le attività connesse al riacquisto da parte di Consorzi ASI delle aree assegnate nell'ipotesi in cui l'assegnatario non abbia realizzato, né realizzi gli stabilimenti nel termine di 5 anni dall'assegnazione.

L'art. 13 (programmi di sviluppo) prevede che ciascun Consorzio ASI deve elaborare la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale, sul quale si esprime la Giunta regionale entro 60 giorni dalla ricezione, per il parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio economica e territoriale.

L'art. 14 (contenuto del programma di sviluppo). Il programma di sviluppo deve prevedere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, al fine di prevedere l'implementazione del benessere della comunità residente nel territorio di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

L'art. 15 (attività indiretta) sono previste ed elencate azioni sinergiche tra i Consorzi ASI e la Regione Campania per favorire gli interventi per rafforzare la produttività dei distretti e delle filiere produttive con la possibilità tra l'altro di costruire marchi distrettuali di qualità, animazione territoriale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

L'art. 16 (incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali) i Consorzi ASI anche mediante la stipula di convenzioni con il mondo della scuola e con altri soggetti pubblici e privati può predisporre progetti anche di interesse comunitario per l'aumento della dotazione sistematica delle risorse immateriali per la valorizzazione della cultura delle conoscenze e delle competenze.

L'art. 17 (norme transitorie e finali), l'articolo 18 (Norma finanziaria) e l'articolo 19 (entrata in vigore) prevedono l'abrogazione espressa della legge regionale 16 del 13 agosto 1998, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti, la previsione di alcuno aumento di spesa per il bilancio regionale e la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge in esame.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta alcun aumento di spesa a carico del Bilancio della Regione Campania.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 1
Disposizioni generali e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 36, della legge del 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche e dell'articolo 2, della legge 19 luglio 1993, n. 237, disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione Campania, di seguito denominati consorzi Asi.
2. Alla Regione, agli enti economici pubblici e privati, agli enti pubblici territoriali interessati, alle Camere di Commercio industria e artigianato, alle associazioni locali degli imprenditori, ai consorzi di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche mediante società finanziarie.
3. Possono partecipare ai consorzi Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché gli istituti bancari e finanziari operanti nel territorio.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 2
Natura giuridica

1. I consorzi ASI sono enti pubblici economici.
2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, ove sono, in particolare, determinate:
 - a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci;
 - b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
 - c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
 - 1.1 l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relativa alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;
 - 1.2 la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali interessate e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
 - 1.3 l'attività in materia di gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;

- 1.4 le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

3. Lo statuto è adottato dal consiglio generale, competente anche per le eventuali modifiche.

4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica, da parte della Giunta regionale, in ordine alla conformità alla presente legge e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 3
Organi amministrativi

1. Gli organi del consorzio Asi sono:
 - a) il consiglio generale;
 - b) il presidente;
 - c) il comitato direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione.

 2. Gli organi dei consorzi Asi, la composizione, le loro competenze e le linee - guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
 - a) il consiglio generale è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del Consorzio. Al consiglio generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del consorzio Asi;
 - b) il consiglio generale elegge il presidente del consorzio Asi, anche al di fuori dei componenti del medesimo consorzio, tra persone con comprovate capacità manageriali; al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza dell'ente;
 - c) il comitato direttivo è composto dal presidente del consorzio e da due membri, di cui un membro nominato dal presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, ed un membro eletto, nel proprio seno, dal consiglio generale; al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i
- Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013**

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa;

- d) l'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge, nominati con decreto dal presidente della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, su designazione delle associazioni industriali più rappresentative con modalità fissate da apposito regolamento adottato dal consiglio generale; l'organismo indipendente di valutazione dura in carica **cinque** anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia le attività di misurazione e di valutazione delle della performance organizzativa ed individuale prevista dalla legge, nonché la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'ente, in relazione all'efficienza ed all'efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici. L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al consiglio generale ed al comitato direttivo **dei rispettivi consorzi Asi, in ragione delle loro competenze;** esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica. Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei consorzi Asi;

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

- e) il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente nominato dal Consiglio regionale e da due membri scelti mediante estrazione da un elenco, a livello regionale, di cui alla Legge del 14 settembre 2011, n. 148; il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo le norme vigenti in materia di enti pubblici;
 - f) al presidente, ai componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti si applica il comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale n. 04 del 15 marzo 2011 e successive modifiche. La partecipazione al consiglio generale dei consorzi ASI è a titolo gratuito.
3. La durata in carica degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, è fissata in cinque anni ed i componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore quinquennio.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 4
Funzioni dei consorzi Asi

1. I consorzi Asi promuovono, sulla base delle linee guida fornite dal piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati dai medesimi consorzi Asi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I consorzi Asi attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese.
2. A tale scopo, i consorzi Asi adottano propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali devono essere indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità dei commi 11, 11 bis e 11 ter dell'articolo 2, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge con modifiche dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
3. I consorzi Asi adottano propri programmi di sviluppo, previsti dall'articolo 13, finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

4. In particolare, i consorzi Asi:

- a) progettano, realizzano e gestiscono gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, ivi comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
- b) progettano, realizzano e gestiscono all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progettano, realizzano e gestiscono, salva diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende ivi insediate;
- d) gestiscono, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendi, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
- e) promuovono le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, come a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;

- f) curano le attività indirette utili per la competitività territoriale;
 - g) incentivano lo sviluppo di risorse immateriali.
5. I consorzi Asi curano la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche per mezzo di reti di imprese e promuovono comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali; a tal fine:
- a) definiscono con i Comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
 - b) perseguono le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riutilizzo, ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
 - c) favoriscono l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

- d) ricercano le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- e) concorrono al miglioramento della raccolta, della separazione ed del recupero dei rifiuti;
- f) sostengono lo sviluppo e la organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- g) provvedono all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
- h) attuano le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca; intraprendono iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- i) progettano e realizzano i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
- j) progettano, realizzano e gestiscono, salva diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia, prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 5

Gestione economica. Piani economici e finanziari

1. I mezzi finanziari dei consorzi A.S.I. sono formati:
 - a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
 - b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
 - c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai Consorzi;
 - d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Ente;
 - e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
 - f) dai fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della UE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
 - g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

2. I consorzi Asi devono predisporre ed adottare entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività, relativi all'esercizio in corso, e trasmetterlo, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente, per il controllo. Il piano si intende approvato decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta regionale, se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o ne sospende l'esecutività con la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorre il termine di ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

3. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi Asi, in ragione delle utilità che i medesimi Consorzi Asi realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, così come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.
4. Il bilancio dei consorzi Asi deve essere conforme alle norme stabilite dallo statuto per consentire anche la lettura per programmi ed interventi; il bilancio è controllato e controfirmato dal collegio dei revisori dei conti ed è approvato dal consiglio generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale.
5. Il consorzio Asi è obbligato al pareggio di bilancio di previsione delle spese e delle entrate.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 6

Competenze della Regione. Indirizzo di politica.
Controllo e Vigilanza. Consulta regionale.

1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi Asi, predisposti dalla Giunta regionale, su parere della consulta regionale ASI, prevista dal comma 2.
2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei consorzi Asi ed attua attraverso i medesimi Consorzi gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste dal comma 1, sentito il parere della consulta regionale ASI, che ha sede presso l'Assessorato regionale competente. La consulta regionale ASI è così composta:
 - a) Il Direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato;
 - b) i rappresentanti legali dei consorzi Asi della Regione;
 - c) tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente;
 - d) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato.
4. Il compito di segretario è svolto dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato.
5. Il controllo interno delle attività dei consorzi ASI spetta al collegio dei revisori dei conti.
6. La vigilanza dei consorzi ASI è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti, che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 7

Competenze del Presidente della Giunta Regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta regionale, nomina con decreto il commissario "ad acta", anche su richiesta motivata del presidente del consorzio ASI, per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli organi previsti dall'articolo 3 ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale.
2. L'incarico commissariale ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabili, per l'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 8

Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali.

1. Lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, contenente anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal consiglio generale del consorzio Asi ed è depositato, ai fini della pubblicazione, nell'albo del consorzio Asi e dei comuni interessati. Gli enti ed i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo.
2. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione della conferenza dei servizi da parte della Provincia territorialmente competente, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali e gli organi ed i soggetti istituzionalmente competenti. Le amministrazioni provinciali provvedono a convocare la conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del consorzio Asi.
3. La conferenza è presieduta da un rappresentante della Provincia ed è disciplinata dalle norme nazionali vigenti in materia.
4. La decisione unanime raggiunta in sede di conferenza contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l'adozione definitiva e l'approvazione da parte della Provincia e comporta, ove necessario, l'automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei comuni interessati.
5. Il piano del consorzio Asi è trasmesso alla Giunta regionale, che si esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

6. Dell'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.
8. Il piano attuativo dei consorzi ASI ha efficacia decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti. La validità dei piani vigenti è prorogata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.
10. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dai consorzi Asi.
11. I piani di assetto delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, ai piani paesaggistici ed ambientali.
12. Per gli agglomerati esistenti, i consorzi ASI possono procedere all'adozione di piani anche in riferimento a singoli agglomerati.
13. I comuni, dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi, possono trasferire la gestione di suddette aree ai consorzi Asi mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

agosto 1990,n.241 e successive modifiche. Suddette aree, previa la presa d'atto del consiglio dei consorzi Asi, entrano a far parte del piano regolatore del competente consorzio Asi.

14. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, possono avvalersi dei consorzi Asi, mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge del 7 agosto 1990 n. 241, per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.
15. Nei piani consortili i consorzi Asi devono individuare aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese e delle attività artigianali. I consorzi Asi, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, devono individuare anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto territoriale di riferimento. I piani consortili devono essere improntati a nuovi modelli insediativi, ai fini dell'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero.
16. Nei piani consortili i consorzi Asi individuano le aree da destinare alle aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate APEA, previste dall'articolo 9.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 9
Qualificazione delle aree industriali

1. Le aree industriali previste nei piani di assetto sono assimilate ai distretti produttivi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche.
2. La Regione, su istanza del consorzio Asi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come APEA, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dotata di requisiti urbanistico -territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
3. Nelle aree riconosciute di cui al comma 2, gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti.
4. Con successive linee - guida, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione in riferimento alle APEA definisce, tra l'altro:
 - a) i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
 - b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le loro modalità di utilizzo da parte delle imprese, nonché le loro forme di gestione unitaria;

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, come APEA;
 - d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA;
 - e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA;
 - f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
 - g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA.
5. La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato deve essere obbligatoriamente affidata in concessione dal consorzio Asi ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, a cui può partecipare lo stesso consorzio Asi.
6. Per gli agglomerati esistenti i consorzi Asi possono procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura di cui al presente comma fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 10
Riacquisto aree assegnate

1. I consorzi ASI hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione.
2. I consorzi ASI hanno la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni.
3. Nel caso di esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, i consorzi ASI devono corrispondere all'assegnatario il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà previste dal presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 11
Riacquisizioni

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei consorzi ASI di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal consorzio ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal consorzio ASI.
3. I consorzi ASI competenti per territorio, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, ovvero senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, ovvero che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal consorzio ASI competente sulla base del piano industriale, ovvero non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati attraverso la procedura espropriativa.
4. Le riacquisizioni, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore generale Asi, che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, su richiesta del consorzio ASI competente.

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, rientrano nella piena disponibilità dello stesso consorzio Asi, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro all'originario assegnatario o chi a questo assegnatario è subentrato nel titolo di proprietà soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.
6. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, dell'articolo 63, della legge 23 dicembre 1998, n.448.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dai consorzi ASI in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale dei medesimi consorzi ASI. Si applicano le disposizioni della presente legge, se la cessazione della produzione industriale riguarda le aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, per quanto compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere nelle aree di piano insediamenti produttivi da parte dei comuni che si sono avvalsi per l'acquisizione dei medesimi suoli delle procedure espropriative.
8. Le imprese, già assegnatarie di lotti industriali assoggettate a procedure di revoca, previste dai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 possono beneficiare, senza oneri aggiuntivi, della riassegnazione del lotto originariamente concesso, previa presentazione di apposita

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

istanza, da produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'investimento proposto, ammesso a finanziamento o in corso di valutazione, rientri in un programma di incentivazione o di sviluppo finanziato con risorse regionali.

9. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà od a qualunque titolo e che insistono su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI competenti per territorio ai fini del riutilizzo, nel rispetto dei compiti istituzionali. I consorzi ASI sono tenuti a relazionare alla Regione in ordine all'utilizzo dei detti beni entro il termine di dodici mesi dalla data di trasferimento.
10. I consorzi ASI che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di impianti, previsti dal piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 4, della legge 18 aprile 1984 n. 80, hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta formale presentata dai medesimi consorzi ASI.
11. Le assegnazioni operate dal Consorzio ASI devono intendersi risolutivamente condizionate al mancato esercizio da parte del medesimo Consorzio Asi della facoltà prevista dall'articolo 63, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. L'esercizio della facoltà di riacquisto estingue tutti i diritti sul bene assegnato, acquisiti da terzi nei confronti dell'assegnatario. Dopo il riacquisto tali diritti possono essere fatti valere esclusivamente sul corrispettivo eventualmente dovuto dal consorzio ASI.

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

12. L'esercizio della facoltà prevista dall'art. 63, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 non richiede, previa dichiarazione di pubblica utilità, specifica motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico al riacquisto, fermo restando la necessaria verifica dei presupposti indicati nella medesima disposizione.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 12
Adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni del piano consortile.

1. I consorzi ASI attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano.
2. I piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali sono immediatamente operanti anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.
3. L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 13
Programmi di sviluppo

1. Ciascun consorzio ASI elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta regionale, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Alla scadenza di tale termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole. Dopo l'approvazione il programma di sviluppo è pubblicato nel Burc e nell'apposita sezione del sito web della Regione Campania.
2. La Giunta regionale può approvare, anche parzialmente, il programma e, contestualmente, i progetti di propria competenza in relazione alle risorse da concedere.
3. È facoltà del consorzio ASI proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 14
Contenuto del programma di sviluppo

1. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, ai fini dell'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.
2. Il programma di sviluppo deve contenere:
 - a) l'analisi della situazione di fatto e, in particolare, l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
 - b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, in coerenza con il Paser, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con la precisazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese;
 - c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e debbono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il consorzio Asi può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

- d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il consorzio Asi intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;
- e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il consorzio ASI intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;
- f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, ove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;
- g) le azioni previste per l' ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate nei consorzi ASI, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;
- h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione dei consorzi ASI verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 15
Attività indiretta

1. I consorzi Asi e la Regione, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:
 - a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
 - b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
 - c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
 - e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
 - f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;

g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;

h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;

j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;

l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.

2. Il consorzio ASI può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste dall'articolo 16.

3. Il Consorzio ASI, in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

- a) svolge l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;
- b) verifica la compatibilità con le finalità della presente legge e con le linee strategiche del programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, per ammetterli alle risorse regionali;
- c) svolge l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazione;
- e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 16
Incentivazione di progetti di sviluppo
di risorse immateriali

1. Il consorzio ASI può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, ovvero con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo.
2. Il consorzio ASI incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti dall'articolo 13 della presente legge. Il Consorzio ASI promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.
3. I finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale sono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti, fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionali e transfrontalieri.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 17
Norme transitorie e finali

1. I consorzi ASI, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi Statuti. In sede di prima applicazione gli organi dei Consorzi ASI restano in carica fino alla loro scadenza naturale.
2. Nel caso di mancata osservanza del termine previsto dal comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina con decreto il commissario ad acta per la redazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, del nuovo Statuto.
3. E' abrogata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i rapporti giuridici pendenti, la legge regionale n. 16 del 13 agosto 1998.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Articolo 18

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun aumento di spesa per il bilancio regionale.

Articolo 19

Testo definito nella Seduta di Sottocommissione del 18 marzo 2013

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.